

**MODELLO D – INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E
SOTTOSCRIZIONE PATTO DI INTEGRITA'**

Oggetto: **AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONALITA' ESTERNE ALL'ENTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023, DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PROGETTUALE ALLA DIREZIONE TERRITORIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DELLE VARIANTI AL PIANO OPERATIVO.**

Il sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
residente in _____ via _____ nc. ____
Codice Fiscale _____ in qualità di (titolare, rappresentante, procuratore o
altro) _____ studio/società _____
con sede legale a _____ Via/Piazza _____ n. _
_____ Partita IVA _____
Telefono _____
e- mail _____ PEC _____

con riferimento all'Avviso di Indagine di Mercato richiamato in oggetto

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai fini della partecipazione all'indagine di mercato in oggetto, consapevole della responsabilità penale nel caso

- Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cui all' art. 53, comma 5, D.lgs. n. 165/2001
- di impegnarsi all'osservanza del Codice di Comportamento del Comune di Siena, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente
- di allegare il patto di integrità sottoscritto digitalmente.

Luogo e data

Firma del Dichiarante

**COMUNE DI SIENA****PATTO DI INTEGRITA' DELLE IMPRESE****CONCORRENTI E APPALTATRICI**

Il presente documento, già sottoscritto dal Dirigente/Responsabile di Elevata Qualificazione, costituisce parte integrante della procedura di gara di seguito indicata e deve essere obbligatoriamente presentato da ciascun partecipante alla stessa, debitamente firmato dagli stessi soggetti legittimati a sottoscrivere l'offerta e dotati dei poteri di rappresentanza dell'impresa.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONALITA' ESTERNE ALL'ENTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023, DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PROGETTUALE ALLA DIREZIONE TERRITORIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DELLE VARIANTI AL PIANO OPERATIVO.

Il Comune di Siena

e

l'impresa/società/consorzio

(di seguito operatore economico),

CF/P.IVA

sede legale:

rappresentata/o dal/lla Sig. /Sig.ra

nato/a a

il

in qualità di

Premesso:

- che per "Patto di integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- che con l'inserimento del "Patto di integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità a tutti i partecipanti, nonché una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
- che il Comune di Siena, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del "Patto di integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni livello dell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto;

Visto:

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" che riconosce alle Stazioni Appaltanti la possibilità di "*..prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*";
- *il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC ex CIVIT);*
- *il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con cui è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165";*
- *il Codice di Comportamento del Comune di Siena le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Siena;*
- *il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato dal Comune di Siena;*
- *il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'A.N.A.C. sottoscritto in data 15 luglio 2014: "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.-PREFETTURE-UTG ed ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa".*

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente appalto; esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare espressamente l'impegno anticorruzione di non

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.

2. Dovere di correttezza

1. L'operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Siena e degli altri concorrenti.
2. Il personale, i collaboratori e i consulenti del Comune di Siena, in qualsivoglia modo coinvolti nella procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, si astengono dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il *Codice di Comportamento del Comune di Siena* e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

3. Concorrenza

1. L'operatore economico si impegna ad astenersi da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.
2. Ai fini del presente Patto, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
 - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
 - l'occultamento dell'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
 - un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
 - un'offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Situazioni di controllo e/o collegamento

1. L'operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto e garantisce che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza.
2. L'operatore sarà ritenuto responsabile nei confronti del Comune di Siena del comportamento delle ditte a lui collegate diretto a influenzare l'andamento della gara.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare alla presente gara, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto comunale, anche afferenti la successiva esecuzione, l'operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti che rappresentano il Comune di Siena, ovvero che trattano o prendono decisioni per conto dello stesso.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia istituzionali. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Trasparenza

1. Il Comune di Siena si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge.
2. Il Comune di Siena si impegna inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

7. Doveri di segnalazione

1. L'operatore economico si impegna a segnalare al Comune di Siena qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto di cui sia venuto a conoscenza, posto in essere da parte di ogni interessato o addetto o da chiunque possa avere influenza sulle determinazioni da assumere per tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l'Impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto.
2. L'operatore si impegna altresì a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti del Comune o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto. L'operatore si impegna inoltre a segnalare, entro il termine di presentazione dell'offerta, i possibili conflitti di interesse, allo stesso noti, relativi a funzionari del Comune di Siena coinvolti nel procedimento di gara nel suo complesso, nonché ogni elemento idoneo a limitare una leale e trasparente concorrenza.
3. Le segnalazioni di cui sopra dovranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.
4. Le segnalazioni come sopra effettuate non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

5. In ogni caso l'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune di Siena e alla Prefettura di Siena, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa affidataria. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p. , 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. ,353 c.p. e 353-bis c.p..
8. Nei casi di cui ai precedenti commi 6. e 7. l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014.

8. Divieto ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 165/2001

1. L'operatore economico dichiara di non aver stipulato, successivamente al 28 novembre 2012, contratti di lavoro subordinato con ex dipendenti del Comune di Siena che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo, ovvero di non avere attribuito agli stessi altro tipo di incarico.

9. Obblighi relativi ai subappaltatori

1. L'operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. Non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara anche su lotti diversi (art. 119 del D.Lgs. 36/2023).
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi del presente Patto si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo dovrà essere inserita apposita clausola nel contratto di subappalto, in ordine al

rispetto del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

10. Violazioni del Patto di Integrità

1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'operatore economico, sia in veste di contraente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento;
 - revoca dell'aggiudicazione/risoluzione del contratto;
 - incameramento della garanzia provvisoria di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 e della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto prevista dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - nei casi previsti all'art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all'art. 32 Legge 114/2014);
 - segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e alle competenti Autorità.
 - esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Siena per tre anni;
 - cancellazione dall'Albo Fornitori dell'Ente (se istituito) per tre anni.
2. Nel caso di violazione del divieto previsto all'art. 8 del presente Patto i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con il Comune di Siena per i successivi tre anni e ha l'obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell'accertamento illegittimo, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.
3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Siena.

11. Impegno all'osservanza ed efficacia del Patto di Integrità

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto del presente.
2. In ogni contratto sottoscritto fra il Comune di Siena e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.

3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento alla quale parteciperà l'operatore economico.

Data

Per il Comune di Siena

II DIRIGENTE/RESPONSABILE E.Q

Per l'Impresa/Società/Consorzio (firma del Legale Rappresentante e timbro)
